

NORMATIVA PER ZONE : **DIVIETI**

Livello di tutela	Parco	Piano paesaggistico
<p>Zona 1 del parco. Per il piano paesaggistico corrisponde la zona rossa o tutela 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di nuovi edifici e cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti</li> <li>• Realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità ad eccezione delle strade interpoderali.</li> <li>• Demolizione , asportazione e danneggiamento e alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale</li> <li>• Attività sportiva con veicoli a motore</li> <li>• Realizzazione di opere che comportano la modifica del regime naturale delle acque</li> <li>• Apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari esclusa la segnaletica stradale</li> <li>• L'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti</li> <li>• Utilizzo di fitofarmaci, fatto salvo quanto previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di nuovi edifici</li> <li>• Obbligo per gli strumenti urbanistici di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni.</li> <li>• Apertura nuove piste, strade e piazzali</li> <li>• Destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti per le aree agricole</li> <li>• Varianti al PRG</li> </ul>
<p>Zona 2 del parco. Per il piano paesaggistico corrisponde la tutela 2 o zona verde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apertura di nuovi tracciati stradali ad eccezione dei tracciati stradali interpoderali e di quelli destinati ad attività di fruizione naturalistica</li> <li>• La realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo</li> <li>• Utilizzo di fitofarmaci, fatto salvo quanto previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi</li> <li>• Varianti al PRG</li> </ul>
<p>Zona 3 del parco. Per il piano paesaggistico corrisponde la tutela 1 o zona gialla</p>		

## DIVIETI GENERALI

PARCO	PIANO PAESGGISTICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cattura, uccisione , danneggiamento e disturbo delle specie animali della fauna selvatica</li> <li>• Raccolta danneggiamento della flora spontanea protetta . Sono consentiti il pascolo, la raccolta dei funghi, dei tartufi, della vegetazione spontanea , delle sementi, dei frutti, e di altri prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative.</li> <li>• L'introduzione di specie e popolazioni estranee e/o esotiche vegetali ed animali in ambiente naturale che possano alterare l'equilibrio naturale</li> <li>• Il prelievo di materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico</li> <li>• L'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche . La prosecuzione fino ad esaurimento dell'autorizzazione delle attività in esercizio e regolarmente autorizzate è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione dismissione e recupero.</li> <li>• L'attività di ricerca, perforazione, estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi</li>   <li>• La modificazione del regime delle acque</li> <li>• La realizzazione di opere e impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio</li> <li>• L'introduzione e la detenzione da parte dei privati di armi o strumenti atti alla cattura o all'uccisione di animali o distruzione o danneggiamento di habitat o piante fatte salve le licenze concesse per difesa personale, funzioni istituzionali e lavorative E' consentito l'uso di fuochi pirotecnici in occasione di sagre locali o festività esclusivamente in zona 2 e 3 .</li> <li>• L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli geobiochimici</li> <li>• L'uso di fuochi all'aperto tranne quelli controllati per fini agricoli</li> <li>• Il campeggio al difuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'interno dei boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice non è consentita l'edificazione</li> <li>• Le aree di macchia individuate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione.</li> <li>• Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice sono vietate la demolizione dei muretti a secco e l'estirpazione dei carrubi .</li> <li>• l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.</li> <li>• Non è consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice l'apertura di nuove cave . Sono inoltre vietate le attività di cava negli ambiti di specifico interesse naturalistico e negli ambiti agricoli di particolare pregio;</li> <li>• è preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice la realizzazione di impianti per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi</li> <li>• la realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.</li> <li>• Sono escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.</li> <li>• Nelle aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie</li> <li>• Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sorvolo</li> <li>• Il transito di mezzi motorizzati al di fuori dalle strade statali , provinciali, comunali, vicinali e private fatta eccezione per i mezzi accessori alle attività agro-silvo-pastorali.</li> </ul>	<p>modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque</p>
---	--

#### INTERVENTI CONSENTITI CON AUTORIZZAZIONE

Livello di tutela	Parco	Piano paesaggistico
<p>Zona 1</p>	<p>Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo finalizzato al riuso dei fabbricati esistenti;            Manutenzione straordinaria strade purchè non impermeabilizzate;            Ampliamento fabbricati rurali del 10%;            Opere tecnologiche e piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico elettrico ed antincendio;            Piani di miglioramento fondiario e ed interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti destinati all'adeguamento igienico-sanitario e in locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo;</p>	<p>I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;            I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui all'art. 11, 12 e 13 sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;            Sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale,            I progetti delle opere da realizzare in aree archeologiche sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice;            Nei centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali.            Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e</p>

		<p>residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04.</p>
<p>Zona 2</p>	<p>Aperture strade interpoderali;          Opere tecnologiche e piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamenti idrico elettrico ed antincendio;          Opere per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile ;          Opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;          Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti;          Realizzazione di nuovi edifici e ampliamento di quelli esistenti , esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto dal PRG e dal piano paesaggistico.</p>	<p>I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.</p> <p>I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui all'art. 11, 12 e 13 sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;</p> <p>Sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale;</p> <p>I progetti delle opere da realizzare in aree archeologiche sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice.</p> <p>Nei centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali.</p> <p>Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e</p>

		residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04.
Zona 3	Nelle aree si applicano le disposizioni contenute nei PRG purchè conformi con le previsioni dei piani paesaggistici; Opere di trasformazione del territorio;	